

Ordinanza n. 31 del 22 dicembre 2017**AFFIDAMENTI ESTERNI DI INCARICHI AD ESPERTI PER SUPPORTARE LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE NELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE**

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- per favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2012, in applicazione del D.L. 74/2012 e dal D.L. 95/2012, è stata normata la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati nonché per l'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica;
- che la concessione e l'erogazione di tali contributi incontra problematiche inerenti lo svolgimento delle singole fasi del procedimento, nonché talvolta contenziosi che coinvolgono oltre che la struttura commissariale, anche soggetti esterni;
- che quanto sopra determina la necessità di avvalersi di competenze e professionalità diverse, a supporto di alcune fasi delle procedure di concessione o nelle varie fasi di giudizio, anche al fine di coadiuvare l'Avvocatura di Stato;

Dato atto che, vista la specificità delle ordinanze e della normativa vigente in materia, le competenze e professionalità richieste di alta qualificazione non sono sempre rinvenibili all'interno della struttura commissariale;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire una ottimale gestione delle attività a copertura delle esigenze sopra menzionate, prevedere, sulla base delle effettive necessità che emergeranno di volta in volta, qualora si debba pertanto ricorrere a professionisti esterni, una spesa a tutto il 2019, individuata in € 70.000,00;

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa prevista di Euro 70.000,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di stanziare 70.000,00 euro per incarichi a professionisti esterni, con competenze specializzate e diversificate, qualora ne sussistano le necessità e le condizioni giuridiche, nel rispetto della normativa vigente, per coadiuvare la struttura commissariale nella gestione delle problematiche inerenti lo svolgimento delle singole fasi del procedimento, nonché supportare l'azione dell'Avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso emergente relativo alla concessione dei contributi a vario titolo per la ricostruzione post sisma;
- 2) di dare atto che per la copertura finanziaria della spesa prevista di Euro 70.000,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 e ss.mm.

La presente ordinanza è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)